

**Procedimento Unitario R.G.N. 14-1/2023**



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO  
SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI**

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nella seguente composizione:

dott.ssa Laura Scarlatelli	Presidente
dott.ssa Claudia Carissimi	Giudice rel.
dott.ssa Federica Adele Dei Santi	Giudice

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

letta la domanda volta ad ottenere l'apertura della liquidazione controllata, di tipo familiare, dei beni in favore dei creditori, proposta congiuntamente dai sigg.ri Ivano Petrella e Diana Discenza;

ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale, posto che i proponenti risiedono in Baranello (CB);

considerato che sulla domanda originariamente proposta dalla ricorrente Diana Discenza, si è provveduto separatamente con decreto di estinzione, in ragione della sopravvenuta rinuncia alla domanda da parte della stessa, come da verbale di udienza e documentazione integrativa versata in atti, di tal che la domanda principale deve essere valutata con riferimento esclusivo al sig. Ivano Petrella (C.F. PTRVNI85M22B519I), nato a Campobasso il 28.8.1985;

vista la relazione depositata ex art. 269 CCII, con giudizio finale positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda ed illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

rilevato che non risulta la proposizione di domande di accesso alle procedure disciplinate nel Titolo IV CCII e che si ritengono soddisfatti i requisiti di cui agli artt. 268 e 269 CCII;

ritenuto che il ricorrente rivesta la qualità di debitore ex art. 65 co. 1 CCII in quanto soggetto non assoggettabile a liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta



amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

valutata la sussistenza della condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, co. 1 lett. c) CCII, atteso che non è in grado di far fronte alle obbligazioni contratte a fronte di un indebitamento quantificato dall'OCC di circa euro 91.616,14 (di cui una parte significativa, per euro 29.000,00 circa potrebbe essere soddisfatta mediante adesione alla procedura di definizione agevolata cd. "*rottamazione quater*");

rilevato che, ai sensi degli artt. 269-270 CCII, su istanza del debitore, verificata la sussistenza dei presupposti di legge, viene dichiarata aperta la procedura di liquidazione controllata;

considerato che l'attivo è composto dal proprio reddito da lavoro dipendente, nonchè dal patrimonio mobiliare meglio descritto nella relazione in atti;

ritenuto che la domanda di liquidazione dei beni è ammissibile anche nell'ipotesi in cui il debitore sia privo di beni immobili – ed invero, mutuando gli argomenti dall'istituto della liquidazione di origine fallimentare, ai fini che occupano non è necessaria la presenza di detta tipologia di beni, potendosi svolgere anche in presenza di un attivo costituito da crediti ovvero denaro, ovvero beni già liquidi (cfr. Tribunale Rovigo 31.1.2018, Tribunale Matera 24.7.2019, Tribunale Trani 20.6.2023) - ;

ritenuto pertanto che non costituisce motivo di inammissibilità, in sostanza, il fatto che il debitore sovraindebitato non sia, al momento della presentazione dell'istanza di liquidazione, proprietario di alcun bene immobile, ove lo stesso possa comunque contare su un reddito da poter destinare al soddisfacimento parziale dei creditori (cfr. Tribunale Milano 16.11.2017; Tribunale Bologna 4.8.2020; Tribunale Ancona 8.10.2020);

ritenuto che, in considerazione delle spese necessarie per il mantenimento personale del ricorrente e del suo nucleo familiare, documentate in atti e verificate dal gestore della crisi – spese per le quali il coniuge che ha rinunciato all'originaria domanda ha dichiarato di voler contribuire nella misura consentita dalle proprie sostanze e dal proprio reddito di lavoro dipendente - , deve essere sottratto alla liquidazione l'importo mensile di euro 770,98 (dal reddito medio mensile di euro 1.120,98, come da relazione aggiornata dell'OCC in atti) e versato a favore della procedura l'importo mensile di euro 350,00;



considerato che, una volta disposta l'apprensione della quota di reddito individuale, si pone il problema di stabilire quale sia il periodo futuro in cui debba avvenire, a fronte dell'omessa riproduzione nel CCII di una disposizione corrispondente all'art. 14 undecies delle l. n. 3/2012 e che il ricorrente ha chiesto determinarsi la durata della procedura in anni quattro;

ritenuto, sul punto, che: - la durata di una procedura liquidatoria è ovviamente dipendente dal tempo richiesto per la liquidazione dei beni, con la conseguenza essa non può essere chiusa finché vi siano dei beni da liquidare (e sempre che i creditori concorsuali non siano già stati soddisfatti); - l'art. 282 CCII prevede che, nelle procedure di liquidazione controllata, *“l'esdebitazione opera di diritto a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura”* al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 280 CCII; - anche l'apprensione di quote di reddito del debitore rientra nella nozione di “liquidazione dei beni”, secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente già affermatosi sotto il vigore della l. n. 3/12; - la procedura non può essere chiusa finché sia possibile l'apprensione di una quota di reddito del debitore, posto che si tratta in ogni caso di un'attività liquidatoria; - il debitore può ottenere l'esdebitazione, trascorsi tre anni dall'apertura della procedura; - una volta dichiarata l'esdebitazione, l'apprensione di quote di reddito non è più possibile, poiché la prosecuzione dell'attività liquidatoria è limitata ai beni già presenti nel patrimonio del debitore in quel momento; - l'apprensione delle quote di reddito del ricorrente, nei termini su indicati, dovrà avvenire, pertanto, fino alla dichiarazione di esdebitazione ai sensi dell'art. 282 CCI (cfr. Tribunale di Verona, 20.09.2022);

osservato che al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC, il quale ha verificato la correttezza e attendibilità della documentazione prodotta dai ricorrenti ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

ritenuto quindi che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente;

valutato che, giusto il disposto dell'art. 270, co. 2 lett. b) CCII, possa essere nominato liquidatore lo stesso OCC;

ribadito che ai sensi dell'art. 6, co. 1, lett. a) CCII il legislatore contempla espressamente tra i crediti prededucibili le spese e i compensi per le prestazioni rese dall'OCC, ma non anche i crediti dei professionisti che assistono il debitore;



considerato che tale questione è intimamente connessa a quella più ampia della durata della procedura di liquidazione controllata;

visto l'art. 270 CCII;

**PQM**

**dichiara** aperta la liquidazione controllata dei beni di Ivano Petrella, nato a Campobasso il 28.8.1985;

**nomina** giudice delegato la dott.ssa Claudia Carissimi;

**nomina** liquidatore la dott.ssa Cristiana dell'Omo, già OCC;

ordina al debitore il deposito entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

assegna, ai terzi che vantano diritti su beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, termine non superiore a 60 giorni, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCII;

ordina la consegna o il rilascio al liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

dà atto che, ai sensi degli artt. 270 co. 5 e 150 CCII, dalla data di pubblicazione della presente sentenza non possono essere iniziate o proseguite azioni individuali esecutive o cautelari sui beni compresi nella procedura;

dispone che, nei limiti di durata indicati in parte motiva, risulti escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell'importo di € 770,98 mensili, con obbligo della parte di versare al liquidatore l'importo mensile di euro 350,00 e comunque il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura (con ovvia esclusione dell'importo sopra indicato come necessario per il sostentamento proprio e della propria famiglia);

dispone che il liquidatore:

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il



proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;

- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni dei debitori e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII; precisa che i compensi dovuti agli ausiliari che operano nelle procedure di sovraindebitamento, liquidatore compreso, sono ridotti dal 15 al 40% rispetto ai parametri previsti per le procedure concorsuali maggiori a mente del D.M. n. 202/2014
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;
- ogni sei mesi depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche:
  - a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII.
 Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore ai debitori, ai creditori e all'OCC;

precisa che la procedura rimarrà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione;

in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta il liquidatore ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCII e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCII;



autorizza il liquidatore con le modalità di cui agli articoli 155-*quater*, 155-*quinquies* e 155-*sexies* d.att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari; 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi; 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni; 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti; 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

raccomanda all'OCC, qualora non vi avesse provveduto nei termini di legge, di provvedere alle comunicazioni previste dall'art. 269, comma 3, CCII;

ordina la trascrizione della presente sentenza presso i competenti uffici, in relazione ai beni immobili e mobili registrati di proprietà del ricorrente;

dispone che la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Campobasso e pubblicata nel Registro delle Imprese nel caso di esercizio di attività di impresa.

Manda alla Cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore; quest'ultimo provvederà alla comunicazione ai creditori.

Si comunichi.

Campobasso, 2 agosto 2023

Il Giudice relatore

Dott.ssa Claudia Carissimi

Il Presidente

Dott.ssa Laura Scarlatelli

